# Gazzetta ufficiale

L 24

## dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno

28 gennaio 2017

Sommario

II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

\* Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ......

1



II

(Atti non legislativi)

#### **REGOLAMENTI**

#### REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2017

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013,

<sup>(</sup>¹) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

- (6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo importo relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dall'importo del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali gli importi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato all'importo relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo importo calcolato per gli sbarchi e il precedente importo del CIEM relativo agli sbarchi.
- Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (¹) è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha soppresso il capo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Per tale motivo, e in linea con il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (3), a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'obbligo di sbarco del merluzzo bianco si applicherà alle catture di merluzzo bianco nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, conformemente agli articoli 1 e 3 e all'allegato del regolamento delegato della Commissione. Di conseguenza, le possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto dei quantitativi di pesce che in passato sono stati riversati in mare e che ora dovranno essere sbarcati.
- (8) Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua a essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. E opportuno pertanto mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CÎÊM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate al 3 % del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo con un massimo di 400 chilogrammi al mese. Per le stesse ragioni, per le reti da posta fisse le catture accessorie dovrebbero essere limitate a 250 chilogrammi al mese. È opportuno applicare un limite giornaliero alle catture nell'ambito della pesca ricreativa provenienti dallo stock settentrionale e, per motivi precauzionali, dallo stock del Golfo di Biscaglia.
- (9) Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1º gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
- (10)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune

attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

regolamenti (CE) n. 509/2007 (¹), (CE) n. 676/2007 (²) e (CE) n. 302/2009 (³) del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (⁴) è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

- (11) Per quanto riguarda lo stock del merluzzo giallo nelle sottozone IX e X e nelle acque dell'Unione del Copace 34.1.1., che era precedentemente identificato come merlano, è opportuno assegnare al Portogallo possibilità di pesca aggiuntive che non superino 98 tonnellate. Il TAC del merlano in tali zone dovrebbe essere interrotto.
- (12) A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (5) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC limitato per consentire un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
- (13) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (14) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (°) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (15) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (16) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

 <sup>(</sup>²) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GUL 96 del 15.4.2009, pag. 1).
 (⁴) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 345 del 28.12.2005, pag. 5).

<sup>(\*)</sup> Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

<sup>(\*)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

ΙT

- Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. È pertanto opportuno, in particolare, consentire una limitata flessibilità all'interno della zona per l'eglefino dalla zona IVb e VIa alla zona IIa e IV.
- In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- All'11ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (1), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
- Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (2) e le Isole Færøer (3), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (4), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (23)Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- Nella riunione annuale del 2016, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2017 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2017 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(2) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (25) Nella 35ª riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016.
- (26) Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (27) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
- (28) La Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non è riuscita a concludere la 90ª riunione annuale nel 2016 e una riunione straordinaria della IATTC si terrà dal 7 al 10 febbraio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (29) Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo *Pseudopentaceros* spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.
- (30) Nella 13ª riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (31) Nella 38ª riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (32) Nella 40<sup>a</sup> riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (33) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
- (34) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2016, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

ΙT

- Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2017. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona econômica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (1), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2018, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.
- Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
- Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
- Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

<sup>(</sup>¹) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9. (²) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
- a) i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;
- b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25 e 26 e nell'allegato IIE;
- c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
- d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

#### Articolo 2

#### Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
- a) pescherecci dell'Unione;

IT

- b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

#### Articolo 3

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
  - i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
  - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (¹);
- h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

#### Articolo 4

#### Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (¹);
- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
  - 53° 30′ N 15° 00′ O,

IT

- 53° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 15° 00′ O,
- 53° 30′ N 15° 00′ O;
- e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
  - 43° 00′ N 8° 00′ O,
  - 43° 00′ N 10° 00′ O,
  - 42° 00′ N 10° 00′ O,
  - 42° 00′ N 8° 00′ O;
- f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
  - 42° 00′ N 8° 00′ O,
  - 42° 00′ N 10° 00′ O,
  - 38° 30′ N 10° 00′ O,
  - 38° 30′ N 9° 00′ O,
  - 40° 00′ N 9° 00′ O,
  - 40° 00′ N 8° 00′ O;
- g) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- h) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
- j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (3);
- k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (4);
- l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (5);
- m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (6);
- n) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (7);
- o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale (8) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (9);
- q) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
- r) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- s) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
  - longitudine 150° O,
  - longitudine 130° O,
  - latitudine 4° S,
  - latitudine 50° S.
- (¹) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009,
- (2) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 42).
- (3) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
- (4) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
- (5) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
- Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
- (7) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
- (8) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
- L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

#### TITOLO II

#### POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

#### CAPO I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 5

#### TAC e loro ripartizione

- 1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
- 2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (¹) e nelle relative disposizioni di applicazione.

#### Articolo 6

#### TAC stabiliti dagli Stati membri

- 1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
- 2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
- a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
- b) consentono:
  - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;
  - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
- 3. Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
- a) i TAC adottati;
- b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
- c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

#### Articolo 7

#### Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

- 1. La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GUL 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
- 2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

#### Articolo 8

#### Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice:
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

#### Articolo 9

#### Misure relative alla pesca della spigola

- 1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
- 2. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
- a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
- b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:

- a) un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche (¹) può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;
- b) nel mese di gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari (²) possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;
- c) i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse (³) possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.

Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse.

<sup>(</sup>¹) Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN. TBS e TB.

<sup>(2)</sup> Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

<sup>(3)</sup> Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

- 3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
- 4. Dal 1º gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.
- 5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:
- a) dal 1º luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;
- b) dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.
- 6. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.

#### Articolo 10

#### Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
- 2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
- 3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
- 4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

#### Articolo 11

#### Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27′ N	12° 19′ O
2	52° 40′ N	12° 30′ O
3	52° 47′ N	12° 39,600′ O
4	52° 47′ N	12° 56′ O
5	52° 13,5′ N	13° 53,830′ O
6	51° 22′ N	14° 24′ O
7	51° 22′ N	14° 03′ O
8	52° 10′ N	13° 25′ O
9	52° 32′ N	13° 07,500′ O
10	52° 43′ N	12° 55′ O
11	52° 43′ N	12° 43′ O
12	52° 38,800′ N	12° 37′ O
13	52° 27′ N	12° 23′ O
14	52° 27′ N	12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 millimetri è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1º gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2017.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

#### Articolo 12

#### Divieti

- 1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV:
- b) pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

- c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- e) squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
- f) zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- g) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- h) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- i) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- j) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- k) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- l) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
- m) manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;
- n) manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;
- o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
  - i) diavolo di mare (Mobula mobular);
  - ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
  - iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
  - iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
  - v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
  - vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
  - vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
  - viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
  - ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
- p) le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
  - i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
  - ii) pesce sega nano (Pristis clavata);

- iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
- iv) pesce sega comune (Pristis pristis);

- v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
- g) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- r) razza norvegese [(Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
- s) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;
- t) razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- u) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- v) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA:
- w) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
- 2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

#### Articolo 13

#### Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

#### CAPO II

#### Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

#### Articolo 14

#### Autorizzazioni di pesca

- 1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
- 2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

#### CAPO III

#### Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

#### Articolo 15

#### Trasferimenti e scambi di contingenti

- 1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
- 2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
- 3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
- 4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
- 5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

#### Sezione 1

#### Zona della convenzione ICCAT

#### Articolo 16

#### Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

- 1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
- 2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
- 3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
- 4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
- 5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
- 6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
- 7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

ΙT

#### Articolo 17

#### Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

#### Articolo 18

#### Squali

- 1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
- 2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
- 3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
- 4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
- 5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

#### Sezione 2

#### Zona della convenzione CCAMLR

#### Articolo 19

#### Divieti e limiti di cattura

- 1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
- 2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

#### Articolo 20

#### Pesca sperimentale

- 1. Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2017.
- 2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
- 3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

#### Articolo 21

#### Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

- 1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.
- 2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
- 3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
- 4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
- a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
- b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
- 5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

#### Sezione 3

#### Zona di competenza della IOTC

#### Articolo 22

#### Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

- 1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
- 2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
- 3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
- 5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

#### Articolo 23

#### Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

- Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.
- 2. Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

#### Articolo 24

#### Squali

- 1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
- 2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
- 3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

#### Sezione 4

#### Zona della convenzione SPRFMO

#### Articolo 25

#### Pesca pelagica

- 1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
- 2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
- 3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

#### Articolo 26

#### Pesca di fondo

- 1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
- 2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

#### Sezione 5

#### Zona della convenzione IATTC

#### Articolo 27

#### Pesca con reti da circuizione

- 1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
- a) dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
  - le coste americane del Pacifico,
  - longitudine 150° O,

IT

- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;
- b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
  - longitudine 96° O,
  - longitudine 110° O,
  - latitudine 4° N,
  - latitudine 3° S.
- 2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
- 3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
- 4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
- a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

#### Articolo 28

#### Divieto di pesca di squali alalunga

- 1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
- 2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
- 3. Gli operatori delle navi:
- a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
- b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

#### Articolo 29

#### Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

#### Sezione 6

#### Zona della convenzione SEAFO

#### Articolo 30

#### Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- gattuccio fantasma (Apristurus manis),
- squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
- sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
- sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
- sagrì nano (Etmopterus pusillus),
- razze (Rajidae),
- squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
- squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
- spinarolo (Squalus acanthias).

#### Sezione 7

#### Zona della convenzione WCPFC

#### Articolo 31

## Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

- 1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
- 2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
- 3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.
- 4. Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.

#### Articolo 32

#### Zona di divieto per la pesca con FAD

- 1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00:00 del 1º luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:
- a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
- b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

IT

- 2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
- 3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
- a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

#### Articolo 33

#### Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

#### Articolo 34

#### Squali seta e squali alalunga

- 1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
- a) squali seta (Carcharhinus falciformis),
- b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
- 2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

#### Articolo 35

#### Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

- 1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.
- 2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 28.

Sezione 8

#### Zona dell'accordo CGPM

Articolo 36

#### Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

- 1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, trasmessi conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
- 2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9

#### Mare di Bering

Articolo 37

#### Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

#### POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 38

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 39

#### Autorizzazioni di pesca

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 40

#### Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.

#### Articolo 41

#### Divieti

- 1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
- a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV:
- b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
  - i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
  - ii) pesce sega nano (Pristis clavata);

IT

- iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
- iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
- v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
- c) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
- d) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VII, IX e X;
- e) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- f) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- g) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
- h) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
- i) manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;
- j) manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;
- k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
  - i) diavolo di mare (Mobula mobular);
  - ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
  - iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
  - iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
  - v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
  - vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
  - vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
  - viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
  - ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
- l) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- m) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
- n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

- o) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- p) spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione;

ΙΤ

- q) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
- 2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

#### TITOLO IV

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 42

#### Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 43

#### Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 e 41 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

#### Articolo 44

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per il Consiglio Il presidente L. GRECH

28.1.2017

IT

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IK:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IL:	Zona dell'accordo CGPM
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO IIB:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
ALLEGATO IIC:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
ALLEGATO IID:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII:	Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

#### ALLEGATO I

### TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (¹), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesce tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico


<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1908/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Gobionotothen gibberifrons	NOG	Nototenia
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hippoglossus hippoglossus	HAL	Ippoglosso atlantico
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Istiophorus albicans	SAI	Pesce vela
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidonotothen squamifrons	NOS	Nototenia
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Limanda limanda	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Calamaro
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Pandalus borealis	PRA	Gamberello boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Platichthys flesus	FLE	Passera pianuzza
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesce piatto
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Prionace glauca	BSH	Verdesca
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pseudopentaceros spp.
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja fullonica	RJF	Razza spinosa
Dipturus nidarosiensis	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus albacares	YFT	Tonno albacora
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno rosso del sud
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Berici	ALF	Beryx spp.
Passera canadese	PLA	Hippoglossoides platessoides
Acciuga	ANE	Engraulis encrasicolus
Rana pescatrice	ANF	Lophiidae
Austromerluzzo	TOA	Dissostichus mawsoni
Ippoglosso atlantico	HAL	Hippoglossus hippoglossus
Tonno obeso	BET	Thunnus obesus
Squalo becco d'uccello	DCA	Deania calcea





Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Musdea americana	HKW	Urophycis tenuis
Marlin bianco	WHM	Tetrapturus albidus
Razza bianca	RJA	Rostroraja alba
Merlano	WHG	Merlangius merlangus
Passera lingua di cane	WIT	Glyptocephalus cynoglossus
Tonno albacora	YFT	Thunnus albacares
Limanda	YEL	Limanda ferruginea

#### ALLEGATO IA

## SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello Ammodytes spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0	·	
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (¹)
Danimarca	0 (2)	'	
Regno Unito	0 (2)		
Germania	0 (2)		
Svezia	0 (2)		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: cque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello							
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

<sup>(2)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/\*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Specie:	Argentina Argentina silus		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania		24	·	
Francia		8		
Paesi Bassi		19		
Regno Unito		39		
Unione		90		
TAC		90		TAC precauzionale
Specie:	Argentina Argentina silus		Zona:	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)

Specie:	Argentina Argentina silus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC precauzionale

Specie:	Argentina Argentina silus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	296		
Francia	6		
Irlanda	274		
Paesi Bassi	3 091		
Regno Unito	217		
Unione	3 884		
TAC	3 884		TAC precauzionale

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania		6 (1)		
Francia		6 (1)		
Regno Unito		6 (1)		
Altri		3 (1)		
Unione		21 (1)		
TAC		21		TAC precauzionale

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3 A/BCD)
Danimarca		15		
Svezia		7		
Germania		7		
Unione		29		
TAC		29		TAC precauzionale

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca		64		
Germania		19		
Francia		44		
Svezia		6		
Regno Unito		96		
Altri		6 (1)		
Unione		235		
TAC		235		TAC precauzionale

 $<sup>(^1)</sup>$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania		13		
Spagna		46		
Francia		548		
Irlanda		53		
Regno Unito		264		
Altri		13 (1)		
Unione		937		
Norvegia	2	923 (2) (3) (4) (5)		
TAC	3	860		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Molva (LIN/\*5B67-) 6 500 Brosme (USK/\*5B67-) 2 923

<sup>(5)</sup> I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(2)</sup> Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/\*24X7C).

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/\*5B67-): 3 000

<sup>(4)</sup> Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Specie:	Pesce tamburo Caproidae	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	6 696		
Irlanda	18 858		
Regno Unito	1 734		
Unione	27 288		
TAC	27 288		TAC precauzionale

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus		Zona:	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca		21 131 (2)		
Germania		338 (2)		
Svezia		22 104 (2)		
Unione		43 573 (2)		
Norvegia		6 767		
Isole Færøer		400 (3)		
TAC		50 740		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/\*04-C.).
(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/\*03AN.).

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus		Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)
Danimarca	82	745		
Germania	51	032		
Francia	23	561		
Paesi Bassi	60	285		
Svezia	4	897		
Regno Unito	66	268		
Unione	288	788		
Isole Færøer		200		
Norvegia	139	666 (²)	_	
TAC	481	608		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

50 000

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (¹)
Unione	50 000

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 151 (¹)	·	
Unione	1 151		
TAC	481 608		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

<sup>(2)</sup> Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/\*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

(¹) Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

sente regolamento.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	56		
Danimarca	10 891		
Germania	56		
Francia	56		
Paesi Bassi	56		
Svezia	53		
Regno Unito	207		
Unione	11 375		
TAC	11 375		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	IVc e VIId (²) (HER/4CXB7D)
Belgio	9 308 (3)	·	
Danimarca	1 201 (3)		
Germania	741 (³)		
Francia	13 136 (³)		
Paesi Bassi	23 463 (³)		
Regno Unito	5 105 (³)		
Unione	52 954		
TAC	481 608		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/\*04B.).

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (¹) (HER/5B6ANB)
Germania	466	5 (²)	
Francia	88	8 (2)	
Irlanda	630	O (2)	
Paesi Bassi	466	6 (²)	
Regno Unito	2 520	O (2)	
Unione	4 170	O (2)	
TAC	4 170	)	TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

<sup>(2)</sup> Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

<sup>(2)</sup> È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	VIaS (¹), VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda		1 482		
Paesi Bassi		148		
Unione		1 630		
TAC		1 630		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	VI Clyde (¹) (HER/06ACL.)
Regno Unito Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

- (1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
  - il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);
  - un punto con le coordinate (55°04'N, 05°23'O) e
  - Corsewall Point (55°00,5'N, 05°09,4'O).
- (2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	VIIa (¹) (HER/07 A/MM)
Irlanda		1 074		
Regno Unito		3 053		
Unione		4 127		
TAC		4 127		TAC analitico
				Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

- (1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
  - a nord dalla latitudine 52 30' N,
    a sud dalla latitudine 52° 00' N,

  - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
  - a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia		465		
Regno Unito		465		
Unione		930		
TAC		930		TAC precauzionale

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	VIIg (¹), VIIh (¹), VIIj (¹) e VIIk (¹) (HER/7G-K.)
Germania	161		
Francia	893		
Irlanda	12 502		
Paesi Bassi	893		
Regno Unito	18		
Unione	14 467		
TAC	14 467		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> La zona è aumentata dell'area delimitata:

a ovest dalla costa dell'Irlanda,a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga Engraulis encrasicolus	Zona:	VIII (ANE/08.)
Spagna	29 700		
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		TAC analitico

<sup>—</sup> a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

<sup>—</sup> a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	14		
Danimarca	4 596		
Germania	115		
Paesi Bassi	29		
Svezia	804		
Unione	5 558		
TAC	5 744		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca		324 (1)		
Germania		7 (1)		
Svezia		194 (1)		
Unione		525 (¹)		
TAC		525 (¹)		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

28.1.2017

IT

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Katte- gat (COD/2A3AX4)
Belgio	1 159	-	
Danimarca	6 659		
Germania	4 222		
Francia	1 432		
Paesi Bassi	3 762		
Svezia	44		
Regno Unito	15 275		
Unione	32 553		
Norvegia	6 667 (1)		
TAC	39 220		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

#### **Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)
Unione	28 293

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 (1)		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O (COD/5BE6 A)
Belgio		0		
Germania		0		
Francia		0		
Irlanda		0		
Regno Unito		0		
Unione		0		
TAC		0 (1)		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	VIIa (COD/07 A.)
Belgio		2 (1)		
Francia		5 (¹)		
Irlanda		97 (1)		
Paesi Bassi		0 (1)		
Regno Unito		42 (1)		
Unione		146 (1)		
TAC		146 (1)		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	109	,	
Francia	1 789		
Irlanda	739		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	193		
Unione	2 830		
TAC	2 830		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	VIId (COD/07D.)
Belgio	88	•	
Francia	1 730		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	190		
Unione	2 059		
TAC	2 059		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8	·	
Danimarca	7		
Germania	7		
Francia	43		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	2 540		
Unione	2 639		
TAC	2 639		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	646	<u>"</u>	
Francia	2 518		
Irlanda	736		
Regno Unito	1 782		
Unione	5 682		
TAC	5 682		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	370 (1)		
Spagna	4 107 (2)		
Francia	4 985 (2)		
Irlanda	2 266 (1)		
Regno Unito	1 963 (1)		
Unione	13 691		
TAC	13 691		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/\*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

<sup>(2)</sup> Îl 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/\*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	748	"	
Francia	604		
Unione	1 352		
TAC	1 352		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 070		
Francia	53		
Portogallo	36		
Unione	1 159		
TAC	1 159		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Limanda e passera pianuzza Limanda limanda e Platichthys flesus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		TAC precauzionale

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	478 (¹)	·	
Danimarca	1 054 (¹)		
Germania	515 (¹)		
Francia	98 (1)		
Paesi Bassi	361 (¹)		
Svezia	12 (1)		
Regno Unito	11 003 (¹)		
Unione	13 521 (¹)		
TAC	13 521		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/\*56-14).

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45	<u> </u>	
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	275		
Germania	314		
Spagna	294		
Francia	3 383		
Irlanda	765		
Paesi Bassi	265		
Regno Unito	2 354		
Unione	7 650		
TAC	7 650		TAC precauzionale

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 (1)		
Germania	345 (1)		
Spagna	1 231 (1)		
Francia	19 875 (1)		
Irlanda	2 540 (1)		
Paesi Bassi	401 (1)		
Regno Unito	6 027 (1)		
Unione	33 516 (¹)		
TAC	33 516 (¹)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/\*8ABDE).

TAC

IT

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368	·	
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC precauzionale
Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 296		
Francia	3		
Portogallo	656		
Unione	3 955		
TAC	3 955		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.
Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3 A/BCD)
Belgio	10	<u>,                                      </u>	
Danimarca	1 667		
Germania	106		
Paesi Bassi	2		
Svezia	197		
Unione	1 982		

TAC analitico

2 069

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	196		
Danimarca	1 348		
Germania	858		
Francia	1 495		
Paesi Bassi	147		
Svezia	136		
Regno Unito	22 225		
Unione	26 405		
Norvegia	7 238		
TAC	33 643		TAC analitico

# Condizione speciale:

Unione

IT

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/\*04N-)

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 (¹)		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	10	-	
Germania	36		
Francia	494		
Irlanda	411		
Regno Unito	3 739		
Unione	4 690		
TAC	4 690		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6 A.)
Belgio	4 (1)	"	
Germania	5 (¹)		
Francia	204 (1)		
Irlanda	605		
Regno Unito	2 879 (1)		
Unione	3 697 (¹)		
TAC	3 697 (1)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(¹) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/\*2AC4).

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	86		
Francia	5 168		
Irlanda	1 722		
Regno Unito	775		
Unione	7 751		
TAC	7 751		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	IIIa (WHG/03 A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050		TAC precauzionale

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	315	"	
Danimarca	1 361		
Germania	354		
Francia	2 045		
Paesi Bassi	787		
Svezia	3		
Regno Unito	9 838		
Unione	14 703		
Norvegia	1 300 (1)		
TAC	16 003		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

## Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:


Acque norvegesi della zona IV (WHG/\*04N-)

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1 (1)		
Francia	26 (1)		
Irlanda	64 (1)		
Regno Unito	122 (1)		
Unione	213 (1)		
TAC	213 (1)		TAC analitico

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	VIIa (WHG/07 A.)	
Belgio	0			
Francia	3			
Irlanda	46			
Paesi Bassi	0			
Regno Unito	31			
Unione	80			
TAC	80		TAC precauzionale	

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7 A-C)
Belgio	268		
Francia	16 501		
Irlanda	7 646		
Paesi Bassi	134		
Regno Unito	2 951		
Unione	27 500		
TAC	27 500		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
			Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.



Specie:	Merlano e merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 (¹)		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3 A/BCD)
Danimarca	3 107 (	)	
Svezia	264 (	)	
Unione	3 371		
TAC	3 371 (	)	TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

<sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	56 (¹)		
Danimarca	2 271 (1)		
Germania	261 (¹)		
Francia	503 (1)		
Paesi Bassi	130 (¹)		
Regno Unito	707 (¹)		
Unione	3 928 (1)		
TAC	3 928 (2)		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/\*03 A.).

<sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Nasello Merluccius merluccius		Zona:	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio		622 (1)	•	
Spagna		19 944		
Francia		30 800 (1)		
Irlanda		3 732		
Paesi Bassi		401 (1)		
Regno Unito		12 159 (1)		
Unione	(	67 658	_	
TAC		67 658 (²)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

## **Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/ *8ABDE)
Belgio	80
Spagna	3 218
Francia	3 218
Irlanda	402
Paesi Bassi	40
Regno Unito	1 810
Unione	8 767

<sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	20 (¹)		
Spagna	13 787		
Francia	30 961		
Paesi Bassi	40 (1)		
Unione	44 808		
TAC	44 808 (²)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

#### Condizione speciale:

IT

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/\*57-14).

Belgio	4	
Spagna	3 994	
Francia	7 188	
Paesi Bassi	12	
Unione	11 198	

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	6 732	·	
Francia	646		
Portogallo	3 142		
Unione	10 520		
TAC	10 520		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

<sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
	27.10	Т_	
Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e
			XIV (WHB/1X14)
Danimarca	58 818 (¹)		
Germania	22 869 (1)		
Spagna	49 865 (1) (2)		
Francia	40 933 (1)		
Irlanda	45 547 (¹)		
Paesi Bassi	71 721 (¹)		
Portogallo	4 632 (1) (2)		
Svezia	14 550 (1)		
Regno Unito	76 319 (¹)		
Unione	385 254 (1) (3)		
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	9 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
	•		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/\*05-F.): 9,2 %

<sup>(2)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/\*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/\*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	41 375	-	
Portogallo	10 344		
Unione	51 719 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	220 494 (1) (2)	•	
Isole Færøer	21 500 (3) (4)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

<sup>(4)</sup> Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/\*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/\*04 A-C): 5 375

Specie:	Limanda e passera lingua di cane Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV ( $L/W/2AC4-C$ )
Belgio	346		
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	794		
Svezia	11		
Regno Unito	3 904		
Unione	6 391		
TAC	6 391		TAC precauzionale

<sup>(</sup>²) Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/\*04 A-C): 55 124 Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

<sup>(3)</sup> Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	116	·	
Estonia	18		
Spagna	365		
Francia	8 323		
Irlanda	32		
Lituania	7		
Polonia	4		
Regno Unito	2 117		
Altri	32 (¹)		
Unione	11 014		
Norvegia	150 (²)		
Isole Færøer	150 (3)		
TAC	11 314		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
			Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(3)</sup> Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	1 (1)		
Spagna	341 (1)		
Francia	8 (1)		
Lituania	3 (1)		
Regno Unito	3 (1)		
Altri	1 (1)		
Unione	357 (¹¹)		
TAC	357 (¹)		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/\*24X7C).

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca		4		
Germania		4		
Irlanda		4		
Francia		23		
Regno Unito		14		
Altri		4 (1)		
Unione		53		
TAC		53		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Danimarca		3		
Germania		2		
Svezia		3		
Unione		8		
TAC		8		TAC precauzionale

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca		8		
Germania		8		
Francia		8		
Regno Unito		8		
Altri		4 (1)		
Unione		36		
TAC		36		TAC precauzionale

 $<sup>(^1)</sup>$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3 A/BCD)
Belgio		6 (1)		
Danimarca		50		
Germania		6 (1)		
Svezia		19		
Regno Unito		6 (1)		
Unione		87		
TAC		87		TAC precauzionale

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	22		
Danimarca	350		
Germania	216		
Francia	195		
Paesi Bassi	7		
Svezia	15		
Regno Unito	2 689		
Unione	3 494		
TAC	3 494		TAC precauzionale

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9	)	•	
Danimarca	6	,		
Germania	6	,		
Francia	6			
Regno Unito	6			
Unione	33	1		
TAC	33	<b>;</b>		TAC precauzionale

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	51		
Danimarca	9		
Germania	187		
Spagna	3 774		
Francia	4 024		
Irlanda	1 008		
Portogallo	9		
Regno Unito	4 634		
Unione	13 696		
Norvegia	6 500 (1) (2) (3)		
Isole Færøer	200 (4) (5)		
TAC	20 396		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/\*6X14.): 3 000

- (3) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000
- (4) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/\*6BAN.).

<sup>(5)</sup> Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/\*6AB.): 75

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	9	·	
Danimarca	1 187		
Germania	33		
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	106		
Unione	1 350		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(2)</sup> Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:
Molva (LIN/\*5B67-) 6 500
Brosme (USK/\*5B67-) 2 923

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3 A/BCD)
Danimarca	9 345	,	
Germania	27		
Svezia	3 343		
Unione	12 715		
TAC	12 715		TAC analitico

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 048		
Danimarca	1 048		
Germania	15		
Francia	31		
Paesi Bassi	539		
Regno Unito	17 353		
Unione	20 034		
TAC	20 034		TAC analitico

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947		
Germania	0		
Regno Unito	53		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33	·	
Francia	133		
Irlanda	222		
Regno Unito	16 019		
Unione	16 407		
TAC	16 407		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 521		
Francia	6 166		
Irlanda	9 352		
Regno Unito	8 317		
Unione	25 356		
TAC	25 356		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

## Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):
Spagna	935
Francia	586
Irlanda	1 124
Regno Unito	455
Unione	3 100

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (NEP/8ABDE.)	
Spagna	250			
Francia	3 910			
Unione	4 160			
TAC	4 160		TAC analitico	

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus		Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna		0		
Francia		0		
Unione		0		
TAC		0		TAC precauzionale

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	84 (1)	·	
Portogallo	252 (1)		
Unione	336 (1)		
TAC	336		TAC precauzionale

(¹) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/\*9U267).

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	IIIa (PRA/03 A.)
Danimarca		2 429		
Svezia		1 309		
Unione		3 738		
TAC		7 000		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	1 818		
Paesi Bassi	17		
Svezia	73		
Regno Unito	538		
Unione	2 446		
TAC	2 446		TAC precauzionale

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	205	,	
Svezia	123 (¹)		
Unione	328		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle Penaeus spp.	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia Unione	da fissare (¹) da fissare (¹) (²)		
TAC	da fissare (¹) (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

<sup>(</sup>¹) La pesca dei gamberoni Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri. (²) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	106		
Danimarca	13 733		
Germania	70		
Paesi Bassi	2 641		
Svezia	736		
Unione	17 286		
TAC	17 639		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	2 086		
Germania	23		
Svezia	234		
Unione	2 343		
TAC	2 343		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	7 435		
Danimarca	24 164		
Germania	6 970		
Francia	1 394		
Paesi Bassi	46 471		
Regno Unito	34 388		
Unione	120 822		
Norvegia	9 094		
TAC	129 917		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

## **Condizione speciale:**

Unione

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV (PLE/ \*04N-)

49 578

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	9	_	
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		TAC precauzionale

Unione

TAC

IT

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa		Zona:	VIIa (PLE/07 A.)
Belgio		28		
Francia		12		
Irlanda		768		
Paesi Bassi		9		
Regno Unito		281		
Unione		1 098		
TAC		1 098		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa		Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia		11		
Irlanda		63		
Unione		74		
TAC		74		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa		Zona:	VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio		1 640		
Francia		5 467		
Regno Unito		2 915		
Unione		10 022		
TAC		10 022		TAC analitico
Specie:	Passera di mare		Zona:	VIIf e VIIg
	Pleuronectes platessa		Zona.	(PLE/7FG.)
Belgio		55		
Francia		99		
Irlanda		199		
Regno Unito		52		

TAC precauzionale

405

405

28.1.2017

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa		Zona:	VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio		8	-	
Francia		16		
Irlanda		56		
Paesi Bassi		32		
Regno Unito		16		
Unione		128		
TAC		128		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa		Zona:	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna		66		
Francia		263		
Portogallo		66		
Unione		395		
TAC		395		TAC precauzionale
Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius		Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna		6		
Francia		190		
Irlanda		56		
Regno Unito		145		
Unione		397		
TAC		397		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	378 (¹)		
Spagna	23 (1)		
Francia	8 700 (1)		
Irlanda	927 (1)		
Regno Unito	2 118 (1)		
Unione	12 146 (1)		
TAC	12 146		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/\*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/8ABDE.)	
Spagna	252			
Francia	1 230			
Unione	1 482			
TAC	1 482		TAC precauzionale	

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 (1)		
Portogallo	9 (1) (2)		
Unione	282 (1)		
TAC	282 (2)		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/\*08C.).

<sup>(2)</sup> In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa (POK/2A3A4.)
Belgio	35		
Danimarca	4 137		
Germania	10 447		
Francia	24 587		
Paesi Bassi	104		
Svezia	568		
Regno Unito	8 010		
Unione	47 888		
Norvegia	52 399 (1)		
TAC	100 287		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/\*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens		Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania		527	·	
Francia		5 230		
Irlanda		427		
Regno Unito		3 300		
Unione		9 484		
Norvegia		510 (¹)		
TAC		9 994		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

<sup>(1)</sup> Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/\*5614N).

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio Psetta maxima e Scopthalmus rhombus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV $(T/B/2AC4-C)$
Belgio	362		
Danimarca	773		
Germania	197		
Francia	93		
Paesi Bassi	2 745		
Svezia	5		
Regno Unito	762		
Unione	4 937		
TAC	4 937		TAC precauzionale

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio		232 (1) (2) (3)		
Danimarca		9 (1) (2) (3)		
Germania		11 (1) (2) (3)		
Francia		36 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi		198 (1) (2) (3)		
Regno Unito		892 (1) (2) (3)		
Unione		1 378 (1) (3)		
TAC		1 378 (3)		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente

<sup>(3)</sup> Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03 A-C.)
Danimarca		37 (1)		
Svezia		10 (1)		
Unione		47 (¹)		
TAC		47		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03 A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03 A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03 A-C) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	762 (1) (2) (3) (4)	•	
Estonia	4 (1) (2) (3) (4)		
Francia	3 417 (1) (2) (3) (4)		
Germania	10 (1) (2) (3) (4)		
Irlanda	1 101 (1) (2) (3) (4)		
Lituania	18 (1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	3 (1) (2) (3) (4)		
Portogallo	19 (1) (2) (3) (4)		
Spagna	920 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	2 180 (1) (2) (3) (4)		
Unione	8 434 (1) (2) (3) (4)		
TAC	8 434 (3) (4)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

<sup>(3)</sup> Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli Raja microocellata	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.)
Belgio	14		
Estonia	0		
Francia	63		
Germania	0		
Irlanda	20		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	17		
Regno Unito	40		
Unione	154		
TAC	154		TAC precauzionale

## Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/\*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/\*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/\*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/\*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/\*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	15		
Estonia	0		
Francia	65		
Germania	0		
Irlanda	21		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	18		
Regno Unito	42		
Unione	161		
TAC	161		TAC precauzionale

#### **Condizione speciale:**

IT

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/\*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione della zona VIId (SRX/07D.)	
Belgio		96 (1) (2) (3)	•		
Francia		802 (1) (2) (3)			
Paesi Bassi		5 (1) (2) (3)			
Regno Unito		160 (1) (2) (3)			
Unione		1 063 (1) (2) (3)			
TAC		1 063 (3)		TAC precauzionale	

<sup>(</sup>¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) sono comunicate separatamente.

<sup>(3)</sup> Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIId (RJU/07D.)
Belgio	2		
Francia	14		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	3		
Unione	19		
TAC	19		TAC precauzionale

## Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/\*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/\*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/\*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/\*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/\*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/\*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/\*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio		8 (1) (2)		
Francia		1 427 (1) (2)		
Portogallo		1 156 (1) (2)		
Spagna		1 163 (1) (2)		
Regno Unito		8 (1) (2)		
Unione		3 762 (1) (2)		
TAC		3 762 (2)		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata		Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/8-C.)
Belgio		0		
Francia		12		
Portogallo		9		
Spagna		9		
Regno Unito		0		
Unione		30		
TAC		30		TAC precauzionale
Specie:	Razza ondulata Raja undulata		Zona:	Acque dell'Unione della zona IX (RJU/9-C.)
Belgio		0		
Francia		18		
Portogallo		15		
Spagna		15		
Regno Unito		0		
Unione		48		
TAC		48		TAC precauzionale

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2 A-C46)
Danimarca	16		
Germania	28		
Estonia	16		
Spagna	16		
Francia	259		
Irlanda	16		
Lituania	16		
Polonia	16		
Regno Unito	1 017		
Unione	1 400		
Norvegia	1 100 (1)		
TAC	2 500		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/\*2A6-C).

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	639 (1) (2)		
Danimarca	22 031 (1) (2)		
Germania	666 (1) (2)		
Francia	2 013 (1) (2)		
Paesi Bassi	2 026 (1) (2)		
Svezia	6 034 (1) (2) (3)		
Regno Unito	1 877 (1) (2)		
Unione	35 286 (¹) (²) (³)		
Norvegia	211 560 (4)		
TAC	1 020 996		TAC analitico

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/ *FRO1)
Belgio	86	88
Danimarca	2 968	3 037
Germania	90	92
Francia	271	278
Paesi Bassi	273	279
Svezia	813	832
Regno Unito	253	259
Unione	4 754	4 865

- (2) Possono essere prelevate anche nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/\*4AN.).
- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/\*04N-): 328 Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 61 341 Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/\*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/\*03 A.): 3 000

## Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1º gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2017
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	13 219
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 424
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zo	ona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque interna- zionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	25 92	8		
Spagna	2	8		
Estonia	21	6		
Francia	17 28	7		
Irlanda	86 42	6		
Lettonia	15	9		
Lituania	15	9		
Paesi Bassi	37 81	1		
Polonia	1 82	6		
Regno Unito	237 67	7		
Unione	407 51	7		
Norvegia	18 26	o 1 (1) (2)		
Isole Færøer	38 57	6 (3)	_	
TAC	1 020 99	6		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 560 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/\*AX7H).

## Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1º gennaio al 15 feb- braio 2017 e dal 1º settembre al 31 di- cembre 2017 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	15 648	2 108	2 157
Francia	10 433	1 404	1 438
Irlanda	52 161	7 028	7 192
Paesi Bassi	22 820	3 073	3 146
Regno Unito	143 448	19 331	19 778
Unione	244 510	32 944	33 711

<sup>(2)</sup> Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 560 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/\*N5630): 42 312

<sup>(3)</sup> Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 560 30' N (MAC/\*6AN56). Tuttavia, dal 10 gennaio al 15 febbraio e dal 10 ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 590 (zona dell'Unione) (MAC/\*24N59).

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	38 432 (1)	"	
Francia	255 (¹)		
Portogallo	7 944 (1)		
Unione	46 631		
TAC	1 020 996		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/\*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

## **Condizione speciale:**

IT

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	VIIIb (MAC/*08B.)		
Spagna	3 227		
Francia	21		
Portogallo	667		

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	16 004		
Unione	16 004		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3 A/BCD)
Danimarca		463		
Germania		27 (1)		
Paesi Bassi		44 (1)		
Svezia		17		
Unione		551		
TAC		551		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 343		
Danimarca	614		
Germania	1 074		
Francia	269		
Paesi Bassi	12 122		
Regno Unito	691		
Unione	16 113		
Norvegia	10 (1)		
TAC	16 123		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(¹) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/\*04-C.).

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda		46	"	
Regno Unito	)	11		
Unione		57		
TAC		57		TAC precauzionale

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	VIIa (SOL/07 A.)
Belgio		10 (1)		
Francia		0 (1)		
Irlanda		17 (1)		
Paesi Bassi		3 (1)		
Regno Unito		10 (1)		
Unione		40 (1)		
TAC		40 (1) (2)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/\*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia		6		
Irlanda		36		
Unione		42		
TAC		42		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.
Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	VIId (SOL/07D.)
Belgio		733	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Francia		1 467		
Regno Unito		524		
Unione		2 724		
TAC		2 724		TAC analitico
Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	VIIe (SOL/07E.)
	John Som			(300)07 1.)
Belgio		42		
Francia		443		
Regno Unito		693		
Unione TAC		1 178 1 178		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Sogliola		Zona:	VIIf e VIIg
	Solea solea		Zona.	(SOL/7FG.)
Belgio		528		
Francia		53		
Irlanda		26		
Regno Unito		238		
Unione		845		
TAC		845		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	VIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32	•	
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.
Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
			(SOL) OAB.)
Belgio	42		
Spagna	8		
Francia	3 135		
Paesi Bassi	235		
Unione	3 420		
TAC	3 420		TAC analitico
Specie:	Sogliole Solea spp.	Zona:	VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale
		-	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	IIIa (SPR/03 A.)
Danimarca	22 300 (1)		
Germania	47 (1)		
Svezia	8 437 (1)		
Unione	30 784		
TAC	33 280		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/\*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	376 (¹)		
Danimarca	29 755 (¹)		
Germania	376 (¹)		
Francia	376 (¹)		
Paesi Bassi	376 (¹)		
Svezia	1 330 (1) (2)		
Regno Unito	1 241 (1)		
Unione	33 830		
Norvegia	0		
Isole Færøer	0 (3)		
TAC	33 830		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda e merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/\*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

<sup>(3)</sup> Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

Specie:	Spratto Sprattus sprattus	Zona:	VIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	21		
Danimarca	1 339		
Germania	21		
Francia	288		
Paesi Bassi	288		
Regno Unito	2 163		
Unione	4 120		
TAC	4 120		TAC precauzionale

<sup>(2)</sup> Inclusi i cicerelli.

Specie:	Spinarolo Squalus acanthias	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	20 (1)	·	
Germania	4 (1)		
Spagna	10 (1)		
Francia	83 (1)		
Irlanda	53 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	100 (1)		
Unione	270 (1)		
TAC	270 (1)		TAC precauzionale
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(</sup>¹) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12 di tale regolamento, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è fissato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	16 (1)		
Danimarca	6 973 (1)		
Germania	616 (1) (2)		
Spagna	129 (1)		
Francia	578 (1) (2)		
rlanda	438 (1)		
Paesi Bassi	4 198 (1) (2)		
Portogallo	15 (1)		
Svezia	75 (¹)		
Regno Unito	1 659 (1) (2)		
Jnione	14 697		
Norvegia	3 550 (3)		
ГАС	18 247		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/\*4BC7D). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/\*2 A-14).

<sup>(3)</sup> Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/\*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e IIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)
Danimarca	8 140 (1) (3)	<del></del>	
Germania	6 351 (1) (2) (3)		
Spagna	8 663 (3) (5)		
Francia	3 269 (1) (2) (3) (5)		
Irlanda	21 153 (1) (3)		
Paesi Bassi	25 484 (1) (2) (3)		
Portogallo	834 (3) (5)		
Svezia	675 (1) (3)		
Regno Unito	7 660 (1) (2) (3)		
Unione	82 229		
Isole Færøer	1 600 (4)		
TAC	83 829		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/\*4BC7D).

<sup>(5)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/\*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna		11 890 (1)		
Francia		206		
Portogallo		1 175 (1)		
Unione		13 271		
TAC		13 271		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/\*09.).

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/\*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*07D.).

<sup>(3)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/\*2 A-14). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

<sup>(4)</sup> Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 560 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna		18 977 (¹)		
Portogallo		54 372 (1)		
Unione		73 349		
TAC		73 349		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/\*08C).

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	X; acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/X34PRT)
Portogallo Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

- (¹) Acque circostanti le isole Azzorre. (²) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/341PRT)
Portogallo Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

<sup>(1)</sup> Acque circostanti Madera.

<sup>(</sup>²) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/341SPN)
Spagna Unione	da fissare da fissare (²)		
TAC	da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Acque circostanti le isole Canarie.

<sup>(2)</sup> Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarkii	Zona:	IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	141 819 (1)		
Germania	27 (1) (2)		
Paesi Bassi	104 (1) (2)		
Unione	141 950 (1) (3)		
Norvegia	25 000 (4)		
Isole Færøer	9 300 (5)		
TAC	238 981		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di eglefino e merlano possono arrivare fino al 5 % del contingente (OT2/\*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

<sup>(5)</sup> Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/ \*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarkii	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(2)</sup> Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

<sup>(3)</sup> Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

<sup>(4)</sup> Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 (1) (2)		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/\*04-N.): 0

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	250 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie: Altre	e specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)	
Belgio	52			
Danimarca	4 750			
Germania	535			
Francia	220			
Paesi Bassi	380			
Svezia	Non pertinente (1)			
Regno Unito	3 563			
Unione	9 500 (2)			
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale	

<sup>(1)</sup> Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

<sup>(2)</sup> Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	5 250 (1) (2)		
Isole Færøer	150 (3)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/\*2A4-C).

<sup>(</sup>²) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni. (³) Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/\*46AN).

## ALLEGATO IB

# ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	15 (¹)		
Danimarca	14 409 (¹)		
Germania	2 524 (¹)		
Spagna	48 (¹)		
Francia	622 (¹)		
Irlanda	3 731 (¹)		
Paesi Bassi	5 157 (¹)		
Polonia	729 (¹)		
Portogallo	48 (¹)		
Finlandia	223 (¹)		
Svezia	5 340 (¹)		
Regno Unito	9 213 (1)		
Unione	42 059 (¹)		
Isole Færøer	6 000 (2) (3)		
Norvegia	37 854 (²) ( <sup>4</sup> )		
TAC	646 075		TAC analitico

<sup>(</sup>¹) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

## **Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/\*2AJMN)

	37 854	
	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) *25B-F)	) (HER/
Belgio	2	
Danimarca	2 055	
Germania	360	
Spagna	7	
Francia	89	
Irlanda	532	
Paesi Bassi	736	
Polonia	104	
Portogallo	7	
Finlandia	32	
Svezia	762	
Regno Unito	1 314	

<sup>(2)</sup> Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

<sup>(3)</sup> Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

<sup>(4)</sup> Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
2 779	<del></del>	
344		
3 100		
344		
2 551		
3 100		
10 784		
23 002		
Non pertinente		TAC analitico
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
	Gadus morhua  2 779 344 3 100 344 2 551 3 100 10 784 23 002	2 779 344 3 100 344 2 551 3 100 10 784 23 002

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 (1)		
Regno Unito	400 (1)		
Unione	2 200 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:
1. Non possono essere pescati tra il 1º aprile e il 31 maggio 2017.
2. I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiara- zione	Limiti geografici
COD/GRL <sup>1</sup>	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00'O e a sud di 60°45'N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM XIVb situata a est di 44°00'O e a sud di 62°30'N.
COD/GRL <sup>2</sup>	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM XIVb a nord di 62°30'N.

r	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 554 (³)		
Spagna	13 152 (3)		
Francia	3 100 (3)		
Polonia	2 716 (3)		
Portogallo	2 638 (3)		
Regno Unito	4 374 (3)		
Altri Stati memb	ori 491 (¹) (³)		
Unione	33 025 (²)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

<sup>(3)</sup> Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(2)</sup> L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Svalbard e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	10 (1)		
TAC	Non pertinente (²)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

<sup>(2)</sup> Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	10 (¹)		
TAC	Non pertinente (²)		TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

<sup>(2)</sup> Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Capelin Mallotus villosus		Zona:	IIb (CAP/02B.)
Unione		0		
TAC		0		TAC analitico

Specie:	Capelin Mallotus villosus		Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca		0	·	
Germania		0		
Svezia		0		
Regno Unito		0		
Tutti gli Stati membri 0 (¹)				
Unione		0 (2)		
Norvegia		0 (2)		
TAC	Non p	pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(²) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257	·	
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100		
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra Molva molva e molva dypterygia	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	586		
Francia	1 300		
Regno Unito	114		
Unione	2 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/\*05B-F): 0

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	575		
Francia	575		
Unione	1 150		
Norvegia	1 750		
Isole Færøer	1 250		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300		
Francia	1 300		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento
			(CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento
			(CE) n. 847/96.
		1_	
Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
Specie:	Merluzzo carbonaro	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb
Specie.	Pollachius virens	Zona.	(POK/05B-F.)
Belgio	56		
Germania	347		
Francia	1 691		
Paesi Bassi	56		
Regno Unito	650		
Unione	2 800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (¹)		
Regno Unito	25 (1)		
Unione	50 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	900 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 (¹)	-	_
Unione	1 925 (1)		
Norvegia	575 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	4 289		
Regno Unito	226		
Unione	4 515 (1)		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) Sebastes spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0	•	
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento
			(CE) n. 847/96.



(¹) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

_	Punto	Latitudine	Longitudine	
	1	64°45′N	28°30′O	
	2	62°50′N	25°45′O	
	3	61°55′N	26°45′O	
	4	61°00′N	26°30′O	
	5	59°00′N	30°00′O	
	6	59°00′N	34°00′O	
	7	61°30′N	34°00′O	
	8	62°50′N	36°00′O	
	9	64°45′N	28°30′O	

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1º luglio 2017.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766		
Spagna	95		
Francia	84		
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	da fissare (¹) (²)		
TAC	8 000 (3)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2017. La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

<sup>(3)</sup> Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) Sebastes spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	962 (1) (2) (3)		
Francia	5 (1) (2) (3)		
Regno Unito	7 (1) (2) (3)		
Unione	974 (1) (2) (3)		
Norvegia	740 (1) (2)		
Isole Færøer	50 (1) (2) (4)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1º luglio.

<sup>(2)</sup> Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
 1	64°45′N	28°30′O
2	62°50′N	25°45′O
3	61°55′N	26°45′O
4	61°00′N	26°30′O
5	59°00′N	30°00′O
6	59°00′N	34°00′O
7	61°30′N	34°00′O
8	62°50′N	36°00′O
9	64°45′N	28°30′O

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/\*5-14P).

<sup>(2)</sup> Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

<sup>(4)</sup> Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/\*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) Sebastes spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 581 (¹)		
Francia	8 (1)		
Regno Unito	11 (1)		
Unione	1 600 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

_	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	59°15′N	54°26′O
	2	59°15′N	44°00′O
	3	59°30′N	42°45′O
	4	60°00′N	42°00′O
	5	62°00′N	40°30′O
	6	62°00′N	40°00′O
	7	62°40′N	40°15′O
	8	63°09′N	39°40′O
	9	63°30′N	37°15′O
	10	64°20′N	35°00′O
	11	65°15′N	32°30′O
	12	65°15′N	29°50′O

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	3		
Germania	368		
Francia	25		
Regno Unito	4		
Unione	400		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)	"	
Francia	47 (1)		
Regno Unito	186 (1)		
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $(^1)$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie (¹)	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	322	<del>-</del>	
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	18	"	
Francia	14		
Regno Unito	68		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Catture accessorie (¹)	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	900		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

### ALLEGATO IC

## ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 (1)	·	
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	(	O (1)		
TAC	(	O (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	155	<u> </u>	
Germania	649		
Lettonia	155		
Lituania	155		
Polonia	529		
Spagna	1 993		
Francia	278		
Portogallo	2 733		
Regno Unito	1 298		
Unione	7 945		
TAC	13 931		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	98		
Lettonia	98		
Lituania	98		
Unione	295		
TAC	2 225		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	O (¹)		
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	O (¹)		
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano Illex illecebrosus	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)		
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (¹)		
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	34 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2017.

<sup>(2)</sup> Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:29 467

Specie:	Limanda Limanda ferruginea	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)		
TAC	17 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin Mallotus villosus		Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione		0 (1)	"	
TAC		0 (1)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	NAFO 3LNO (¹) (²) (PRA/N3LNO.)
Estonia		0 (3)		
Lettonia		0 (3)		
Lituania		0 (3)		
Polonia		0 (3)		
Spagna		0 (3)		
Portogallo		0 (3)		
Unione		0 (3)		
TAC		0 (3)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20′ 0	46° 40′ 0
2	47° 20′ 0	46° 30′ 0
3	46° 00′ 0	46° 30′ 0
4	46° 00′ 0	46° 40′ 0

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

 Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00′ 0	47° 49′ 0
2	46° 25′ 0	47° 27′ 0
3	46°42′0	47° 25′ 0
4	46° 48′ 0	47° 25′ 50
5	47° 16′ 50	47° 43′ 50

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis Zona: NAFO 3M (¹) (PRA/\*N3M.)

TAC Non pertinente (²) TAC analitico

(¹) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20′ 0	46° 40′ 0
2	47° 20′ 0	46° 30′ 0
3	46° 00′ 0	46° 30′ 0
4	46° 00′ 0	46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1º giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O	
 1	47° 55′ 0	45° 00′ 0	_
2	47° 30′ 0	44° 15′ 0	
3	46° 55′ 0	44° 15′ 0	
4	46° 35′ 0	44° 30′ 0	
5	46° 35′ 0	45° 40′ 0	
6	47° 30′ 0	45° 40′ 0	
7	47° 55′ 0	45° 00′ 0	

(²) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	297		
Germania	303		
Lettonia	42		
Lituania	21		
Spagna	4 067		
Portogallo	1 700		
Unione	6 430		
TAC	10 966		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Razza Rajidae	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	702		
Germania	483		
Lettonia	702		
Lituania	702		
Unione	2 589		
TAC	14 200		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.		Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia		1 571 (¹)	·	
Germania		513 (¹)		
Lettonia		1 571 (¹)		
Lituania		1 571 (¹)		
Spagna		233 (1)		
Portogallo		2 354 (1)		
Unione		7 813 (1)		
TAC		7 000 (1)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1º luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.		Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia		0 (1)		
Lituania		0 (1)		
Unione		0 (1)		
TAC		0 (1)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana Urophycis tenuis	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 (1)		
TAC	1 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento
			(CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

### ALLEGATO ID

### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per tonno rosso, pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno obeso, marlin blu e marlin bianco, si suddividono tra le parti contraenti, parti non contraenti cooperanti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione è definita.

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per il pesce spada del Mediterraneo, tonno albacora e verdesca non sono assegnati alle PCC dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione non è definita.

Specie:	Tonno rosso Thunnus thynnus	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterra- neo (BFT/AE45WM)
Cipro	117,66 (4)	,	
Grecia	218,7		
Spagna	4 243,57 (2) (4)		
Francia	4 187,30 (2) (3)	(4)	
Croazia	661,82 (6)		
Italia	3 304,82 (4) (5)		
Malta	271,14 (4)		
Portogallo	399,03		
Altri Stati me	mbri 47,32 (¹)		
Unione	13 451,36 (2) (3) (	(4) (5)	
TAC	22 705		TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*8301):

Spagna	642,92
Francia	298,67
Unione	941,59

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*641):

Francia	100
Unione	100

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/ \*8302):

Unione	247,1
Malta	7,98
Cipro	5,42
Italia	66,09
Francia	83,74
Spagna	84,87

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*\*\*6.43).

 Italia
 66,10

 Unione
 66,10

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*8303F):

Croazia 595,63 Unione 595,63

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna		6 384,14 (2)		
Portogallo		1 170,83 (2)		
Altri Stati n	nembri	130,74 (1) (2)		
Unione		7 685,70		
TAC		13 700		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/\*AS05N).

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 715,27 (¹)		
Portogallo	508,90 (¹)		
Unione	5 224,17		
TAC	15 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/\*AN05N).

Specie:	Alalunga del nord Thunnus alalunga	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 514,31		
Spagna	14 981,13		
Francia	6 771,01		
Regno Unito	258,87		
Portogallo	2 413,80		
Unione	26 939,13 (1)		
TAC	28 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253
[1] Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:	Alalunga australe Thunnus alalunga	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5º N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86		
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Tonno obeso Thunnus obesus	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	11 299,61		
Francia	4 799,58		
Portogallo	4 289,86		
Unione	20 389,05		
TAC	65 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Marlin azzurro Makaira nigricans	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	0		
Francia	377,43		
Portogallo	52,32		
Unione	429,75		
TAC	1 985		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento
			(CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento
			(CE) n. 847/96.
Specie:	Marlin bianco Tetrapturus albidus	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	2,45		
Portogallo	21,45		
Unione	23,9		
TAC	355		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Tonno albacora Thunnus albacares	Zona:	Oceano Atlantico, (YFT/ATLANT)
TAC	110 000		m. c t
			TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
			<u> </u>
Specie:	Pesce vela Isthiophorus albicans	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAIL/AE45 W)
TAC	1 271		
	1 2/ 1		TAC analitico
			1 NT 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 .

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce vela Isthiophorus albicans	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAIL/AW45 W)
TAC	1 030		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:	Verdesca Prionace glauca	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
TAC	39 102 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali future chiavi di ripartizione a livello dell'UE

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/M)
TAC	10 500		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

### ALLEGATO IE

### ANTARTICO

### ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:	Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 074	·	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce del ghiaccio	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (¹)

Specie.	Champsocephalus gunnari	2011	(ANI/F5852.)
TAC	561		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

<sup>—</sup> procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio Chaenocephalus aceratus	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

<sup>—</sup> procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

<sup>—</sup> procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e

Specie:	Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceratus	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	1 663 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	2 750 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° 0
O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/\*F483 A):

Zona di gestione B: da 43° 30′
O a 40° O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/\*F483B):

Zona di gestione C: da 40° 1 925
O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/\*F483C):

(¹) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2017 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	47 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	3 405 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus mawsoni		Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
TAC		38 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 48 Antartico (KRI/F48.)
TAC	5 610 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.):	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.):	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.):	93 000

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## Condizione speciale:

IT

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115°

277 000

E (KRI/\*F-41 W):

1 ( 2 0 0

Divisione 58.4.1 a est di 115° E

163 000

(KRI/\*F-41E):

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

### Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55°

260 000

E (KRI/\*F-42 W):

Divisione 58.4.2 a est di 55° E

192 000

(KRI/\*F-42E):

Specie:	Nototenia Gobionotothen gibberifrons	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	1 470 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Lepidonotothen squamifrons	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	300 (¹)		TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Lepidonotothen squamifrons	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere occhi di rospo e granatiere care- nato Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)
TAC	360 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere Caml e granatiere di Whitson Macrourus caml e Macrourus whitsoni	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)
TAC	409 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $<sup>(^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.		Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC		138 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.		Zona:	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
TAC		13,6 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $(^1)$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Notothenia rossii	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	300 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $\ensuremath{^{(1)}}$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi Paralomis spp.		Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC		0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthys georgianus	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	300 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC		138 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
TAC		4,3 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $\ensuremath{^{(1)}}$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC		120 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie		Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC		50 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $<sup>(^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

### ALLEGATO IF

## OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici Beryx spp.		Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)	
TAC		200 (¹)		TAC precauzionale	
(¹) Nella divis	- ione B1 non possono essere pi	relevate più di 132	tonnellate (AI	LF/*F47NA).	
Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.		Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (¹) (GER/F47NAM)	
TAC		180 (1)		TAC precauzionale	
a ovest dal a nord dal a sud dal p	presente TAC, la zona aperta a meridiano di longitudine 0° E parallelo di latitudine 20° S, parallelo di latitudine 28° S e miti esterni della ZEE della Nar	,	ata come segu	e:	
Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.		Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)	
TAC		200		TAC precauzionale	
Specie:	Austromerluzzo		Zona:	Sottozona SEAFO D	
	Dissostichus eleginoides		2011.	(TOP/F47D)	
TAC		266		TAC precauzionale	
Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides		Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)	
TAC		0			

Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (¹) (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)		TAC precauzionale

- (¹) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, a nord dal parallelo di latitudine 20° S, a sud dal parallelo di latitudine 28° S e a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

- (2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/\*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50		TAC precauzionale
Specie:	Pseudopentaceros spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
•	Pseudopentaceros spp		(EDW/SEAPO)

## ALLEGATO IG

## TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno rosso del sud Thunnus maccoyii	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	10 (¹)	•	
TAC	14 467		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

## ALLEGATO IH

## ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

## ALLEGATO IJ

## ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno Trachurus murphyi	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	da fissare (¹)		
Paesi Bassi	da fissare (¹)		
Lituania	da fissare (¹)		
Polonia	da fissare (¹)		
Unione	da fissare (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2017.

## ALLEGATO IK

## ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Specie:	Tonno albacora Thunnus albacares	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501		
Italia	2 515		
Spagna	45 682		
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## ALLEGATO IL

## ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	112 700 (¹) (²)		
TAC	Non pertinente		Livello massimo di catture
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(</sup>¹) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

<sup>(2)</sup> Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

### ALLEGATO IIA

### SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

### 1. Ambito di applicazione

IT

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

### 2. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

### 3. Sforzo di pesca massimo consentito

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	NL	UK
BT1+BT2	5 474 635	1 377 012	1 896 306	37 956 887	10 161 710

### 4. Gestione

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 4.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

### 5. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.

## 6. Trasmissione dei dati

IT

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

### ALLEGATO IIB

## SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIC E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

### CAPO I

### Disposizioni generali

### 1. Ambito di applicazione

IT

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
  - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

### 3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

### CAPO II

### Autorizzazioni

### 4. Navi autorizzate

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

### CAPO III

### Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

## 5. Numero massimo di giorni

5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

### 6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
  - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
  - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo ana- logo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da im-	ES	126
	brocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

### 7. Sistema di chilowatt-giorni

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
  - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
  - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

### 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (¹) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (²). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
  - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

ΙΤ

### 9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (¹) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

### Gestione

### 10. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

### 11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

### Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

## 12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

ΙT

- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

### 13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

#### CAPO VI

### Obblighi di comunicazione

## 14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

### 15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

### 16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

# Tabella II Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Stato membro Attrezzo		Dichiarazione dello sforzo cumu- lato
(1)	(2)	(3)	(4)

## Tabella III

## Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Nome del campo  Numero massimo di caratteri/cifre  Numero massimo di caratteri/cifre		Definizione e osservazioni					
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata					
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:  TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm  GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm  LL = palangari di fondo					
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso					
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione					

<sup>(</sup>¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

## Tabella IV

## Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato	membro CFR tura periodo di			Attrezzi notificati			Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati			Giorni ammissibili per l'uti- lizzo degli attrezzi notificati			Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati			Trasferi- mento di				
membro		esterna	gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

## Tabella V

## Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Nome del campo  Numero massimo di caratteri/cifre  Numero massimo S(inistra)/D(estra)		Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di iden- tificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve es- sere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (²)
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni						
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti:  TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm  GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm  LL = palangari di fondo						
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB						
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli at- trezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati						
(8) Giorni di utilizzo de- gli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato						
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»						

 <sup>(</sup>¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
 (²) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

#### ALLEGATO IIC

## SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

#### CAPO I

## Disposizioni generali

#### 1. Ambito di applicazione

IT

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
  - a) nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
  - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
  - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

## 2. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
  - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», la divisione CIEM VIIe;
- d) «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

#### 3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

## CAPO II

#### Autorizzazioni

#### 4. Navi autorizzate

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

- 4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

#### CAPO III

#### Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

#### 5. Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero mass	simo di giorni
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	176
	FR	188
	UK	222
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	176
	FR	191
	UK	176

## 6. Sistema di chilowatt-giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
  - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

ΙT

#### 7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
  - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

#### 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

#### Gestione

## 9. **Obbligo** generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### 10. Periodi di gestione

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

#### Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

## 11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

## 12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

#### CAPO VI

#### Obblighi di comunicazione

#### 13. Relazione sullo sforzo di pesca

ΙT

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

#### 14. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

#### 15. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Stato membro Attrezzo		Dichiarazione dello sforzo cumu- lato		
(1)	(2)	(3)	(4)		

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni						
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata						
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm						
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso						
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione						

<sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

# Tabella IV Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato	Stato CFR Marca- tura		tura periodo di		Attrezzi notificati			Giorni ammissibili per l'uti- lizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferi- mento di
піепіого		esterna	gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3	0	giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di iden- tificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve es- sere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli at- trezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo de- gli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

<sup>(</sup>¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

## ALLEGATO IID


## ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5;38 -40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

30

## ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



## ALLEGATO III

# NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizza- zioni di pesca	Ripartizione d zioni di pesc mer	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento		
Acque norvegesi e zona di pesca in-	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK	25	57	
torno a Jan Mayen			DE	5		
			FR	1		
			IE	8		
			NL	9	-	
			PL	1	-	
			SV	10	-	
			UK	18		
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	DE	16	50	
			IE	1		
			ES	20		
			FR	18		
			PT	9		
			UK	14		
			Non asse- gnate	2		
	Sgombro (¹)	Non perti- nente	Non pe	rtinente	70	
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK	450	150	
			UK	30		
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 mi-	26	BE	0	13	
Tarper	glia dalle linee di base delle Isole Færøer		DE	4	_	
			FR	4		
			UK	18		
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona si- tuata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O	8 (2)	Non pe	rtinente	4	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizza- zioni di pesca	Ripartizione d zioni di peso mer	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento	
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di	70	BE	0	26
	base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra		DE	10	1
	61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.		FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e	70	DE (3)	8	20 (4)
	a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O		FR (3)	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pe	ertinente	22 (4)
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità	34	DE 2		20
	delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»		DK	5	
			FR	4	-
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizza- zioni di pesca	Ripartizione delle autorizza- zioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	
I, IIb (5)	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non appli-
			ES	1	cabile
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

 <sup>(</sup>¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
 (²) Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 mi-

Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

#### ALLEGATO IV

#### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	107
Italia	30
Cipro	13 (¹)
Malta	44 (¹)
Unione	313

<sup>(</sup>¹) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	15
Italia	12
Unione	27

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (¹)							
	Cipro (2)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	15	12	17	6	1

<sup>(</sup>¹) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Numero di pescherecci (¹)							
	Cipro (²)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)
Pescherecci con palan- gari	13 (5)	0	0	30	8	31	44
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 (6)	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali (7)	0	34	0	0	107	32	0

- (¹) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
- (2) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
- (3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
- (4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- (5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
- (6) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
- (7) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare						
Pescherecci con pa- langari	da fissare						
Pescherecci con lenze e canne	da fissare						
Pescherecci con lenze a mano	da fissare						
Pescherecci da traino	da fissare						
Altri pescherecci artigianali	da fissare						

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare (¹)
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

<sup>(</sup>¹) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso				
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)		
Spagna	14	11 852		
Italia	15	13 000		
Grecia	2	2 100		
Cipro	3	3 000		
Croazia	4	7 880		
Malta	8	12 300		

Tabella B (1)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)				
Spagna	5 855			
Italia	3 764			
Grecia	785			
Cipro	2 195			
Croazia	2 947			
Malta	8 768			
Portogallo	500			

<sup>(1)</sup> La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pesche- recci con reti da circuizione	Numero massimo di pesche- recci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	_
Portogallo	_	79
Unione	34	269

## ALLEGATO V

## ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

#### PARTE A

## DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Notothenia rossii	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico (¹) FAO 48.2. Antartico (¹)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (¹)	FAO 48.3.	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Dissostichus spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017
Dissostichus spp.	FAO 88.3. Antartico (¹) FAO 58.5.1. Antartico (¹) (²) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (¹) FAO 58.4.4. Antartico (¹) (²) FAO 58.6. Antartico (¹) (²) FAO 58.7. Antartico (¹)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4. (¹) (²)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4. Antartico (¹) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017

<sup>(</sup>¹) Tranne per scopi di ricerca scientifica. (²) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B

# TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sotto-			SSRU Limiti di			Limite	applicabile a	lle cattı	ıre accessori	ie (t)	
zona/ Divi- sione	Regione	Campagna	SSRU	Limite	cattura del Dissostichus mawsoni (t)		Razze	Macrourus spp.		Altre specie	
58.4.1.	Tutta la	1 dicembre	A, B, D, F, H	0	532	5841-1	4	13		13	
	divisione	2016 — 30 novembre	C (incluse	161		5841-2	4	13		13	
		2017	58.4.1_1, 58.4.1_2)			5841-3	12	37		37	
			E (58.4.1_3,	246		5841-4	1	2		2	
			58.4.1_4)			5841-5	2	6		6	
			G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)	125		5841-6	5	14		14	
58.4.2.	Tutta la	1 dicembre	A, B, C, D	0	35		2	6		6	
	divisione	2016 — 30 novembre 2017	E (inclusa 58.4.2_1)	35							
58.4.3a.	Tutta la	1 dicembre			32		2	5		5	
	divisione 58.4.3a1	2016 — 30 novembre 2017	Non pertinente								
88.1.	Tutta la	1 dicembre	A, D, E, F, M	0	2 870 (1)						
	sottozona	2016 — 31 agosto 2017	B, C, G	378		A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2 118		B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	334		H, I, K	105	H, I, K	320	H, I, K	60
						J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.		1 dicembre 2016 — 31	A, B, I	0	619						
		agosto 2017	C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419 (2)		А, В	50	A, B	32	A, B	20
			Н	200		C, D, E, F, G, H, I	10	C, D, E, F, G, H, I	32	C, D, E, F, G, H, I	32

 <sup>(</sup>¹) Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.
 (²) Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

## Allegato V, parte B, Appendice

## ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	В	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	В	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	Е	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	Н	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	В	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	С	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.



Regione	SSRU	Confine
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
	В	Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	Е	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	В	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	С	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	В	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	С	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	Е	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

O, verso nord fino a 60° S.

# PARTE C ALLEGATO 21-03/A

## NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni genera	li	
Membro:		
Campagna di pesca:		
Nome della nave:		
Livello di catture pre	evisto (in tonnellate):	
Capacità giornaliera	di trasformazione della nave (tonnellate	e di peso vivo):
Sottozone e division	ii in cui si intende pescare	
48.4 e nelle divisioni		zione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata
	Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
	48.1	
	48.2	
	48.3	
	48.4	
	58.4.1	
	58.4.2	
Tecnica di pesca:	Selezionare la casella corrisponden  Rete da traino convenzionale  Sistema di pesca continua  Pompaggio per svuotare il sac	
	☐ Altri metodi: precisare	
Tipi di prodotto e m	netodi per la stima diretta del peso vivo	del krill antartico catturato
	Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (¹)
Congelato intero		
Bollito		
Farina		
Olio		
Altro prodotto, prec	isare	
(1) Se il metodo non è	è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in	dettaglio

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Ret	ee 2	Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete (¹) (m)						
Area dell'apertura (m²)						
Dimensione media delle maglie nella rete (3) (mm)	Esterna (²)	Interna (²)	Esterna (²)	Interna (²)	Esterna (²)	Interna (²)
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
Parte finale della rete (sacco)						

	(1)	Prevista	in	condizioni	operative
١	1	rievista	Ш	COHUIZIOHI	operative


Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

- 1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
- 2. la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
- 3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
- 4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione d	dei mammiteri marini
Schema(i) del dispositivo:	

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

<sup>(2)</sup> Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

<sup>(3)</sup> Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Raccolta di dati acustici

ΙΤ

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)		
Fabbricante		
Modello		
Frequenze del trasduttore (kHz)		

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

## ALLEGATO 21-03/B

## ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

		Parametro						
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura			
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m			
servatoro		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m			
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro			
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m			
Flussometro (1)	$V^*F_{\rm krill}{}^*\rho$	V = volume di krill antar- tico e acqua combinati	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro			
		$F_{krill}$ = proporzione di krill antartico nel campione	Per (1) cala	Correzione volume flussometro	_			
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro			
Flussometro (2)	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro			
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per (1) cala	Osservazione diretta	Kg			
		$\rho$ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro			
Bilancia di flusso	M*(1-F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per (²) cala	Osservazione diretta	Kg			
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	_			

		Parametro						
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura			
Vassoio	(M-M <sub>tray</sub> )*N	M <sub>tray</sub> = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	Kg			
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	Kg			
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	_			
Conversione in farina	M <sub>meal</sub> *MCF	M <sub>meal</sub> = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	Kg			
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	_			
Volume del	W * H * L * ρ *	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m			
sacco	π/4 * 1 000	H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m			
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro			
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m			
Altro	Precisare							

<sup>(</sup>¹) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua. (²) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

## Tappe e frequenza delle osservazioni

All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)		
Ogni mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio		
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).		
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)		
Flussometro (1)			
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)		
Più di una volta al mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso ( $\rho$ ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro		
Ogni cala (²)	Ottenere un campione dal flussometro e:		
	misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati		
	stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato		
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)		

Flussometro (2)

Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello

per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (¹) Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misu-

rando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso

dal flussometro corrispondente

Ogni cala (²) Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antar-

tico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua

sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della tra-

sformazione)

Ogni cala (²) Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso

di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun

tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero

di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (¹) Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000

a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (1) Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill an-

tartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

<sup>(1)</sup> Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

<sup>(2)</sup> Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

## ALLEGATO VI

## ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 (1)	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

<sup>(</sup>¹) Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

<sup>3.</sup> Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

## ALLEGATO VII

## ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di  $20^\circ$  S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

#### ALLEGATO VIII

## LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pesche- recci presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela (1)	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

<sup>(</sup>¹) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.



